

Sintesi dei contenuti

1. Denominazioni
2. Potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente
3. Competenze legislative
4. Diritto di voto
5. Impugnazione di leggi regionali e provinciali
6. Rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi della Provincia e nei Comuni di Bolzano
7. Impugnazione di leggi statali
8. Revisione e norme di attuazione dello Statuto

1. Denominazioni

Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e s)

Le **lettere a) e b)** dell'articolo 1 modificano le denominazioni, rispettivamente, della Regione, aggiungendo la denominazione in lingua tedesca, e delle Province, qualificando queste ultime come autonome.

La **lettera s)** modifica la specifica denominazione della Regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo.

2. Potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente

Articolo 1, comma 1, lettere c) e d)

Le **lettere c) e d)** intervengono sui limiti che la Regione deve rispettare nell'ambito delle proprie potestà legislative, rispettivamente, esclusiva e concorrente. La lettera c), inoltre, modifica la materia di competenza legislativa esclusiva regionale "Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto", ricomprendendovi all'interno anche la "disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva".

La **lettera c)** interviene sull'articolo 4 dello Statuto dedicato alle materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa primaria.

Il **numero 1 della lettera c)** modifica i limiti entro i quali la Regione può esercitare la propria potestà normativa, qualificando quest'ultima come "competenza legislativa esclusiva".

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. c) dell'A.C.</i>
Art. 4	Art. 4
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.	In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -, la regione ha la competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. d) dell'A.C. 2473</i>
Art. 5	Art. 5
La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) <i>omissis</i> (abrogato); 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.	La regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) <i>omissis</i> (abrogato); 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

3. Competenze legislative

Articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) ed h)

Le **lettere e), f), g) ed h)** modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva (lettera e), numero 1); la competenza esclusiva in materia di “urbanistica e piani regolatori” è sostituita con quella in materia di “governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori” (lettera e), numero 2); il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai “contratti pubblici di interesse provinciale relativi a servizi, lavori e forniture” (lettera e, numero 3); la competenza esclusiva in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali” viene specificata come competenza sull’“assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti” (lettera e) numero 4); viene inserita la competenza esclusiva sulle “piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico” (lettera e), numero 5) e quelle, sempre esclusive, su “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica” e sul “commercio” (lettera e), numero 6). Viene inoltre specificato che l’esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall’articolo 13 dello Statuto mentre viene soppresso, in materia, l’articolo 12 dello Statuto (lettera f), numero 2) e g)).

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige

Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. e) dell'A.C. 2473</i>
Art. 8	Art. 8
Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a	Le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a

carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;	carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;	11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;	12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;	13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;	14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;	15) caccia e pesca;
16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;	16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;	17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici di interesse provinciale relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;	18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;	19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;	20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;	21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;	22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;	23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;	24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;
25) assistenza e beneficenza pubblica;	25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;	26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale.	27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29 bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica; 29 ter) commercio.
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. f) dell'A.C. 2473</i>
Art. 9	Art. 9
Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;	Le province autonome emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) omissis (abrogato) 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico in quanto disciplinate dall'articolo 13; 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.	11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. g) dell'A.C. 2473</i>
Art. 12	Art. 12
Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del consiglio superiore dei lavori pubblici. Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I presidenti delle province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Il ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.	articolo abrogato
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. h) dell'A.C. 2473</i>
Art. 20	Art. 20
I presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province si	I presidenti delle province autonome esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. I presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, primo comma, numero 29 bis, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle province

avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.	autonome si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.	Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.	Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

4. Diritto di voto

Articolo 1, comma 1, lettera i)

L'**articolo 1, comma 1, lettera i)** sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto del Trentino-Alto Adige riducendo il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali. La novella dispone, inoltre, che nel caso in cui l'elettore trasferisce la residenza in una delle due Province Autonome viene iscritto subito nelle liste elettorali della medesima provincia se già precedentemente vi aveva risieduto per un periodo sufficiente a maturare il diritto di voto.

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige	
Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. i) dell'A.C. 2473</i>
Art. 25	Art. 25
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel	Il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della Provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel

comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.	comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei consigli provinciali di cui all'articolo 47 e seguenti e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.
--	--

5. Impugnazione di leggi regionali e provinciali

Articolo 1, comma 1, lettere l) e n)

L'**articolo 1, comma 1, lett. l) e n)** elimina la previsione che il Governo possa rinviare le leggi regionali e provinciali al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol o ai Consigli provinciali di Trento e Bolzano.

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige	
Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. l) dell'A.C. 2473</i>
Art. 47	Art. 47
Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli	Sono organi della Provincia autonoma: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia autonoma. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia autonoma e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia autonoma e degli assessori, i

organi della provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

rapporti tra gli organi della **Provincia autonoma**, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della **Provincia autonoma**, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della **Provincia autonoma**, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della **Provincia autonoma** sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della **Provincia autonoma** di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna **Provincia autonoma**, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.	Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. n) dell'A.C. 2473</i>
Art. 55	Art. 55
I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono viste dal commissario del Governo competente.	Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione.

6. Rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi della Provincia e nei Comuni di Bolzano

Articolo 1, comma 1, lettere m) e o)

L'**articolo 1, comma 1, lett. m)**, prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza nel Consiglio.

La **lett. o)** prevede che nei comuni della Provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere, anziché due come attualmente previsto, appartenente ad un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige	
Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. m) dell'A.C. 2473</i>
Art. 50	Art. 50
La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due o di tre vice presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo	La Giunta provinciale di Trento è composta del presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del presidente, di due o di tre vice presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia autonoma. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la

linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.	maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia autonoma eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. o) dell'A.C. 2473</i>
Art. 61	Art. 61
Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.	Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel consiglio comunale sia presente

	un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
--	--

7. Impugnazione di leggi statali

Articolo 1, comma 1, lettera p)

L'**articolo 1, comma 1, lettera p)** prevede che le leggi statali possono essere impugnate dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio.

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige	
Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
Art. 98	Art. 98
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.	Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia autonoma, previa deliberazione della rispettiva Giunta, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province autonome, la regione o la Provincia autonoma rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia autonoma, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della Provincia autonoma di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia autonoma di Bolzano.

8. Revisione e norme di attuazione dello Statuto

Articolo 1, comma 1, lettere q) e r) (Disposizioni in materia di revisione e di norme di attuazione dello Statuto)

La **lettera q)** modifica il procedimento di revisione dello Statuto, introducendo l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere ed eliminando il parere che attualmente il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo.

La **lettera r)** specifica che le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige	
Testo vigente	Testo coordinato con le proposte di modificazione
	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. q) dell'A.C. 2473</i>
Art. 103	Art. 103
Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.	Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti. Le modifiche allo statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

	<i>Modificato da art. 1, c. 1, lett. r) dell'A.C. 2473</i>
Art. 107	Art. 107
Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.	Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia autonoma. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della Provincia autonoma deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.